

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

SETTORE SOCIALITA'

Iscritta al n.37 Registro Determinazioni in data 19.02.2004

OGGETTO: Art.28 - L.R.n.17 del 25/08/2003 – “Autorizzazione provvisoria al funzionamento della Casa di Riposo dell’Istituto Suore Oblate di S. Bernedetto G. Labre” – Via Don Minzoni, Molfetta

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE

Sottoscritto Rag. Gaetano Caputi, Capo Settore Socialità del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. n.267/2000.

PREMESSO CHE:

- L'art.28 della legge regionale n.17 del 25/08/2003 ha disposto che le strutture già iscritte all'Albo di cui al regolamento regionale n.1 del 23/06/93, e quelle inserite nel registro di cui alla legge regionale n.49 del 31/08/1981, debbono richiedere ai Comuni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività socio assistenziali;
- La finalità della stessa norma è quindi la revisione obbligatoria delle autorizzazioni in atto, onde verificarne la corrispondenza ai requisiti minimi vigenti e/o il termine di adeguamento alle vigenti disposizioni in materia (D.M.n.308/2001, l.r.n.49/1981, reg.reg.n.1/1983, reg. reg.n.1/1993);
- Tra i servizi residenziali per anziani soggetti ad autorizzazione la l.r.n.17/2003, indica la "Casa di riposo" quale struttura a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che, per loro scelta, preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura fisica, psichica, economica o sociale nel condurre una vita autonoma;
- L'art.13 della l.r.n.17/2003, stabilisce tra le competenze dei Comuni tutte le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali, compresa l'attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi socio – assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a gestione pubblica o privata, ivi comprese le strutture per anziani;
- L'art.28 della l.r.n.17/2003 specifica che nelle more dell'approvazione del regolamento regionale, i Comuni rilasciano autorizzazione provvisoria sulla base dei requisiti minimi di cui al D.M.n.308/2001 ed in quanto compatibili delle disposizioni regionali vigenti in materia di standard strutturali e assistenziali;

- Con nota prot.n.55560 del 03/12/2003 la Legale Rappresentante “dell’Istituto Suore Oblate di S. Benedetto G. Labre” Sr. Rosaria Pezzulla, richiedeva il rinnovo dell’autorizzazione per il funzionamento della “Casa di riposo”, sita a Molfetta in Via Don Minzoni, giusta legge regionale n.17/2003; la stessa Rappresentante Legale dell’Istituto non richiedeva, invece, il rinnovo dell’autorizzazione per la “Casa protetta”;
- Con Delibera della Giunta Regionale Puglia, n.460 del 14/02/1990, l’istituto di che trattasi era stato riclassificato come “casa di riposo” e come “casa protetta”;
- Con Decreto dell’Assessore ai Servizi Sociali della Regione Puglia, n.150 del 11/10/1990, lo stesso istituto era stato iscritto all’Albo regionale delle strutture operanti in materia di cui alla L.R.n.49/81 e denominato al n.4 come “casa di riposo”, ed al n.28 come “casa protetta” dei rispettivi registri;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

- Vista la nota prot.n.55560 del 03/12/2003 della Legale Rappresentante “Istituto Suore Oblate di S. Benedetto G. Labre”, Sr. Rosaria Pezzulla, per il rilascio dell’autorizzazione provvisoria al funzionamento della “Casa di riposo”, sita a Molfetta in Via Don Minzoni, giusta legge regionale n.17/2003;
- Ritenuto dover modificare la precedente autorizzazione per il funzionamento della “casa di riposo”, già rilasciata con Delibera della Giunta Regionale Puglia, n.460 del 14/02/1990, nonché il Decreto dell’Assessore ai Servizi Sociali della Regione Puglia, n.150 del 11/10/1990, di iscrizione all’albo regionale della stessa struttura;
- Ritenuto altresì di annullare la precedente autorizzazione per il funzionamento di una “casa protetta” rilasciata con i medesimi provvedimenti;
- Avendo effettuato sopralluogo per accertare l’idoneità della struttura, secondo quanto previsto dal D.M.n.308/2001 e dal Regolamento regionale n.1/83, e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di urbanistica, di prevenzione incendi, di edilizia, di igiene e sicurezza, e di contrattazione collettiva;
- Ritenuto di dover concedere il termine di tre anni per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti e l’adeguamento della struttura ai requisiti di legge;

- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del nuovo T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000;
- Vista la L.R.n.49/81;
- Visto il Regolamento Reg. n. 1/83;
- Visto il D.lgs. n.96/99;
- Visto il D.lgs. n.267/2000;
- Vista la L.R. n.17/2003;

DETERMINA

1. Di dover modificare la precedente autorizzazione per il funzionamento di una “casa di riposo”, con una ricettività massima di 67 anziani autosufficienti, già rilasciata con Delibera della Giunta Regionale Puglia, n.460 del 14/02/1990, nonché il Decreto dell'Assessore ai Servizi Sociali della Regione Puglia, n.150 del 11/10/1990, di iscrizione all'albo regionale della stessa struttura;
2. Di annullare e cancellare la precedente autorizzazione per il funzionamento di una “casa protetta” contenuta nella medesima Del. di G.R.n.460 del 14/02/90, nonché il Decreto dell'Assessore ai Servizi Sociali della Regione Puglia, n.150 del 11/10/1990, di iscrizione all'albo regionale della stessa struttura;
3. Di concedere autorizzazione provvisoria per il funzionamento in attesa del nuovo regolamento regionale.
4. Di classificare il servizio istituito come Casa di riposo per l'accoglienza di 70 anziani autosufficienti;
5. Di concedere il termine di tre anni per gli adeguamenti strutturali ai requisiti di legge e l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti; gli adeguamenti verranno specificati in dettaglio ai responsabili della struttura in parola con comunicazione scritta. L'inottemperanza farà decadere definitivamente l'autorizzazione.
6. Disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Puglia Assessorato Sanità – Servizi Sociali, Ufficio Anziani, ai fini della registrazione e per la conseguente iscrizione nell'apposito Albo Regionale;
7. Trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco, al Direttore Generale, Ufficio Affari Generali, ed all'Ufficio Socialità.

COMUNE DI MOLFETTA

PARERE

Art. 49, comma 1, T.U.E.L. n.267 18.08.2000

La presente non comporta impegno di spesa.

Molfetta, 02.03.2004

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Lopopolo

IL DIRIGENTE
(Rag. Gaetano Caputi)

PUBBLICAZIONE

IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 04.03.2004 AL 19.03.2004

IL SEGRETARIO GENERALE
